

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2017

che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei RAEE da parte degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE, è necessario stabilire una metodologia comune che gli Stati membri possano utilizzare per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro, da applicare quando tale opzione sarà a disposizione degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE.
- (2) Nel presente regolamento è opportuno definire parametri specifici, compreso «il peso delle AEE» e «i RAEE prodotti», per consentire un uso armonizzato delle metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti.
- (3) Per agevolare l'applicazione di metodologie comuni per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei RAEE prodotti in uno Stato membro, è necessario che le metodologie comprendano uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro.
- (4) Qualora i dati che devono essere segnalati dai produttori, o dai loro rappresentanti autorizzati, a norma dell'articolo 16 e dell'allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE non siano disponibili o siano lacunosi, gli Stati membri possono fornire stime circostanziate sulle quantità delle AEE immesse sui rispettivi mercati. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei dati, è opportuno avvalersi di una metodologia comune nei casi in cui tali stime siano necessarie.
- (5) La metodologia comune per il calcolo della stima circostanziata della quantità di AEE immesse sul mercato dovrebbe tener conto del fatto che la quantità di AEE immesse sul mercato nel territorio di uno Stato membro sia contabilizzato come peso delle AEE rese disponibili sul suo mercato, escludendo le AEE che ne hanno lasciato il territorio dopo essere state immesse sul mercato. Di conseguenza, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato dovrebbe basarsi sia sui dati inerenti la produzione interna di AEE nello Stato membro interessato sia sui dati inerenti le importazioni di AEE in detto Stato membro provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, e infine sulle esportazioni di AEE che lasciano lo Stato membro in questione verso un altro Stato membro o un paese terzo. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all'interno della quale, in particolare, la produzione interna di AEE è registrata sulla base dei codici del sistema PRODUZIONE COMunitaria (ossia i codici PRODCOM). Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-UE) e di beni scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-UE).
- (6) I dati nazionali sulla produzione interna, sulle importazioni e sulle esportazioni di AEE sono comunicati attraverso il sistema Produzione Comunitaria, utilizzando i codici PRODCOM, e non quelli delle categorie delle AEE di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE. Tuttavia, se gli Stati membri effettuano stime sulle

⁽¹⁾ GUL 197 del 24.7.2012, pag. 38.

